

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

8 FEB. 2000

*8.02.2000*  
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONAIUTTI	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... CHIUSO

ASSENTI: ALEANDRI, DONATO e MARRONI.

DELIBERAZIONE N° 311

Oggetto: - **Proposta di deliberazione consiliare concernente:**  
"Determinazione criteri di riparto del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive."



OGGETTO: Determinazione criteri di riparto del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive

### DELIBERA

- di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato schema di deliberazione.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 che, in attuazione dell'Art. 3 della Legge 08.06.1990 n. 142 (Ordinamento delle Autonomie Locali) e della Legge 15.03.1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTO in particolare l'Art. 86 della legge sopra citata con il quale è istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'Art. 19, comma 5 del d.lgs. 112/1998, e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato;

VISTO l'Art. 47, comma 4 del d.lgs. 112/98, aggiunto dall'Art. 7 del d.lgs. 29.10.1999 n. 443 recante disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 112/98, il quale dispone che "i fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferito alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'Art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo";

VISTO l'Art. 19 comma 8, del d.lgs n. 112/98, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato Regioni, siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionali previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo;

CONSIDERATO che le risorse che confluiscono nel fondo unico regionale di cui alle precedenti premesse sono amministrare secondo norme stabilite da ciascuna regione;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RITENUTO necessario, per evitare situazioni di disagio al sistema delle imprese, prevedere, a valere dall'effettivo avvenuto trasferimento delle funzioni e delle risorse finanziarie, criteri per la destinazione delle risorse stesse, limitatamente all'esercizio finanziario 2000;

VALUTATO che in fase di prima applicazione appare opportuno confermare cautelativamente le procedure e le modalità attuative previste dalle singole leggi o discipline di riferimento dei diversi regimi di aiuto trasferiti, rispettando, nei limiti del possibile, la quota di spesa degli ultimi anni dei vari regimi di aiuto;

VISTA la legge 127 del 15.05.97.

### DELIBERA

In sede di prima applicazione e limitatamente all'esercizio finanziario 2000, sono adottate e confermate le procedure e le modalità attuative previste dalle singole leggi o discipline di riferimento dei diversi regimi di aiuto trasferiti alla regione ai sensi del d.lgs 31.03.1998 n. 112 e della legge regionale 06.08.1999 n. 14.

Le risorse statali che confluiranno sul fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all' Art. 86 della L.R. n. 14/99, sono ripartite in misura proporzionale rispetto all'andamento della spesa degli ultimi anni dei vari regimi di aiuto.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15.05.97.

1 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE